

(N. 587)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori D'INCÀ, PAGE, PEZZINI, ZELIOLI, RUBINACCI, VACCARO, MACRELLI, PALERMO, SANNA RANDACCIO, GRAVA, LAMBERTI, DE LUCA, PASQUINI, CARBONI, BERLINGUER e MICELI PICARDI.

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 1949

Modifiche alla tabella F) allegata all'ordinamento giudiziario  
approvato con R. D. 30 gennaio 1941, n. 12.

ONOREVOLI SENATORI. — Nel concorso per consigliere di Corte di appello e gradi parificati, bandito con decreto ministeriale 26 dicembre 1947, si è verificato il caso non consueto di ben 64 magistrati i quali, dal cinquantottesimo della graduatoria fino al centoventunesimo, hanno riportato l'alta votazione di 47/50 e sono stati pertanto tutti giudicati parimente meritevoli dalla Commissione esaminatrice.

Poichè i posti resisi vacanti per il biennio 1947-48 sono complessivamente solo 91, ne è conseguito che di detti 64 magistrati (cioè dal 58 al 121 della graduatoria), 34 hanno fruito della promozione e 30 invece ne sono rimasti esclusi per ragioni dipendenti dall'ordine di precedenza tra essi attuato in relazione a criteri preferenziali che si collegano, non al valore di ogni singolo candidato, ma a ragioni di anzianità di carriera e di titoli di natura militare.

Detti magistrati rimasti fuori graduatoria devono essere presi in attenta considerazione

da parte dell'Amministrazione, e ciò, non solo per motivo di equità nei loro confronti, ma e soprattutto nell'interesse dell'Amministrazione stessa.

È degno di nota, infatti, che, nel concorso precedente a quello del quale ci occupiamo, solo i primi cinque vincitori riportarono la elevata votazione di 47 e che furono promossi anche taluni che ebbero il voto 44.

È altresì degno di rilievo che è «in corso» lo scrutinio per le promozioni a turno di anzianità a consigliere di appello, a seguito del quale raggiungeranno il grado superiore molti giudici e pretori i quali, nel concorso testè espletato, hanno riportato voti inferiori al 47.

Ma il presente progetto mira a soddisfare anche altre vitali esigenze dell'Amministrazione.

Infatti, l'attuale organico dei primi pretori comprende 230 posti, dei quali più della metà sono da lungo tempo scoperti; ciò che dimostra evidentemente che il ruolo stesso prevede un numero di posti eccedenti le reali necessità.

Al contrario, anche in relazione alle attuali esigenze, è stata sempre avvertita la necessità di un maggiore numero di consiglieri di appello, tanto che non pochi pretori e giudici esercitano le funzioni di tale grado superiore.

S'impone pertanto un provvedimento che, prescindendo dalle riforme in corso di studio riflettenti sia le istituende Corti di assise e sia la fusione dei due ruoli anzi ricordati, e lasciando per il momento invariato il numero complessivo dei magistrati di grado quinto, riduca di numero il ruolo dei primi pretori ed aumenti correlativamente quello dei consiglieri di appello.

Ma vi è un'ulteriore esigenza: quella, cioè, di assicurare un costante e severo criterio di selezione dei magistrati che aspirano a detto grado.

Al riguardo osservasi che, se i due progetti in corso di studio saranno, come è agevole prevedere, tradotti in legge, ed il ruolo dei consiglieri di appello verrà accresciuto, in un unico anno, sia dei posti vacanti di primo pretore (oltre cento) e sia di quelli occorrenti per la istituzione delle Corti di assise di primo grado (circa novanta), in detto anno ed in esso solo, si avrà un numero esorbitante di posti da ricoprire nel ruolo di consigliere.

Pertanto, sempre in tale unico anno, dovranno conferirsi le promozioni anche a giudici e pretori di assai modesto valore, venendosi a determinare una situazione che non solo è iniqua nei confronti di altri magistrati, ma che è anche molto pregiudizievole all'interesse che ha l'Amministrazione di attuare una selezione improntata a criteri costanti e di giusta severità.

Il progetto che viene sottoposto al Vostro esame, pur lasciando impregiudicata la soluzione delle suaccennate questioni ancora allo studio, elimina invece almeno in parte, il detto grave possibile inconveniente.

L'articolo 1 dello schema dispone che i posti di primo pretore, previsti dalla tabella *F*) allegata all'ordinamento giudiziario, siano ridotti di trenta unità e che, correlativamente, siano aumentati di altrettante unità quelli di consigliere di Corte di appello.

Tale riduzione, come già si è osservato, ren-

desi possibile in quanto, dei 230 posti stabiliti nell'organico dei primi pretori, solo 110 sono attualmente coperti.

L'articolo 2 prevede che i magistrati, i quali, nel concorso per consigliere di appello e gradi parificati indetto con decreto ministeriale 26 dicembre 1947, hanno riportato un voto non inferiore a 47, saranno promossi al grado superiore secondo l'ordine della graduatoria del concorso stesso e con decorrenza, agli effetti giuridici, dal primo gennaio 1948; prevede inoltre che le relative promozioni graveranno sulla quota di aumento dei posti prevista nell'articolo 1.

Il progetto, per quanto si riferisce all'articolo 2, trova i suoi precedenti immediati nell'articolo 2 del decreto-legge luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 353 (promozioni ai gradi di consigliere di cassazione e parificati) ed in modo particolare, nel decreto legislativo presidenziale 28 giugno 1946, n. 52, il quale all'articolo 1 recita: « I magistrati, che nel concorso di 33 posti di consigliere di appello e gradi parificati indetto con decreto ministeriale 10 marzo 1943 hanno riportato non meno di 46 voti, saranno, secondo l'ordine di graduatoria del concorso stesso, promossi al grado superiore ».

« Le relative promozioni graveranno, in quanto necessario, sulla quota, spettante al concorso, delle vacanze determinatesi nel ruolo dei consiglieri di appello e gradi parificati nel 1945 ».

È da notare che, mentre con l'ultimo ricordato provvedimento legislativo si ebbero a ledere legittime aspettative di altri magistrati, in quanto le promozioni gravarono sulla quota riferentesi ad altro anno, il progetto in esame non presenta tale inconveniente; anzi esso giova anche ai partecipanti al concorso per consigliere di appello e gradi parificati indetto per l'anno 1949, in quanto i candidati non si troveranno a competere con elementi che già si sono distinti in seguito all'elevata votazione riportata nel concorso testè espletato.

Il provvedimento legislativo che si sottopone alla vostra approvazione ha, infine, il vantaggio di non apportare aggravio economico all'Esercizio.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

I posti di primo pretore previsti nella tabella *F* allegata all'ordinamento giudiziario approvato con decreto legge 30 gennaio 1941, n. 12, sono ridotti di trenta unità.

Correlativamente sono aumentati di altrettante unità i posti di consigliere di appello e sostituto procuratore generale previsti nella tabella stessa.

## Art. 2.

I magistrati che nel concorso per 64 posti di consigliere di appello e gradi parificati indetto con decreto ministeriale 26 dicembre 1947 hanno riportato un voto non inferiore a 47 saranno promossi al grado superiore secondo l'ordine della graduatoria e con decorrenza, agli effetti giuridici, dal 1° gennaio 1948.

Le relative promozioni graveranno sulla quota di aumento di posti prevista nel comma 2° dell'articolo 1.

## Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## ALLEGATO N. 1.

*Decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 353.*

## Art. 1.

*Dispone applicazioni alla Corte di cassazione.*

## Art. 2.

È data facoltà al Ministro per la grazia e giustizia di promuovere secondo la graduatoria del concorso per consigliere di cassazione e gradi parificati, indetto con decreto ministeriale 10 marzo 1943, in numero non superiore a 5, i magistrati che seguono la detta graduatoria quelli promossi sulla quota di posti devoluta al concorso stesso dalle disposizioni vigenti.

## Art. 3.

Lo scrutinio ed il concorso unico, previsti nell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 233, saranno indetti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

## Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale*.

## ALLEGATO N. 2

*Decreto legislativo presidenziale 28 giugno 1946, n. 52 (Gazzetta Ufficiale 23 agosto 1946, n. 189).*

## Art. 1.

I magistrati che dal concorso di 33 posti di consigliere di appello e gradi parificati indetto con decreto 10 marzo 1943, hanno riportato non meno di 46 voti, saranno secondo l'ordine della graduatoria del concorso stesso, promossi al grado superiore.

Le relative promozioni graveranno, in quanto necessarie, sulla quota spettante al concorso, delle vacanze determinatesi nel ruolo dei Consiglieri e gradi parificati nel 1945.

## Art. 2.

L'articolo 1 del decreto-legge luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 233, si applica fino a nuova disposizione anche ai concorsi per la promozione a Consigliere di Corte di cassazione e gradi parificati successivi a quelli in detto articolo previsti.

## Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.